

# Tassazione delle rendite finanziarie

A seguito dell'introduzione del [Decreto Legge n° 138 del 13 agosto 2011](#), convertito con modifiche nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, riportiamo le più importanti novità in merito alla **tassazione delle attività finanziarie**, previste a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- **Viene unificata al 20%** (in luogo del previgente 12,50%, 27% o 20%) l'aliquota delle ritenute/imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria con alcune eccezioni di seguito dettagliate
- Viene data al contribuente la possibilità di **affrancare con l'aliquota del 12,50%** le plusvalenze/minusvalenze dei titoli, dei fondi comuni e delle sicav posseduti al 31/12/2011.

## Quali sono le principali modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011?

- **Allineamento delle aliquote** del 12,50% - 27% - 20% (in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari) **al 20%**, che è diventata, pur con alcune eccezioni, l'aliquota di riferimento
  - **Modifica delle aliquote di tassazione** applicabili ai redditi di capitale di cui all'art. 44 del Tuir e ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir (c.d. capital gain)
- Fanno **eccezione** (perché è confermata l'aliquota del 12,5%) i redditi derivanti da:

- Titoli di stato italiani
- Titoli obbligazionari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, enti territoriali – es. BOC – e di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio, buoni postali fruttiferi
- Titoli di enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (es. Bers, Bei, Ceca, Birs, Euratom)
- Obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. “White List”. Si tratta di titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista cui fa riferimento l'art. 168-bis del Tuir (in attesa dell'emanazione del decreto attualmente il riferimento rimane il D.M. 04/09/1996 e ss.).

Le aliquote riportate si applicano ai “soggetti persone fisiche residenti”.

<b>REDDITI DA CAPITALE (es. interessi, cedole, dividendi)</b>	<b>Aliquota sino al 31/12/11</b>	<b>Aliquota dal 01/01/2012</b>
Conti correnti, depositi vincolati	27,00%	20,00%
Titoli di stato, equiparati e sovranazionali	12,50%	12,50%
Titoli di stato white list durata superiore a 18 mesi	12,50%	12,50%
Titoli di stato white list durata inferiore a 18 mesi	27,00%	12,50%
Titoli di stato emessi dagli stati diversi dai precedenti	12,50% / 27,00% (a sec. Durata)	20,00%
Obbligazioni dei grandi emittenti	12,50%	20,00%

(banche e soc. quot.) e  
obbligazioni private italiane (a  
prescindere durata e tasso)

Partecipazioni non qualificate italiane	12,50%	20,00%
Fondi immobiliari italiani	20,00%	20,00%
Sicav italiane e Sicav comunitarie armonizzate	12,50%	20,00%
Altre Sicav estere	% marginale IRPEF	% marginale IRPEF
Prestito titoli	12,50%	20,00%

<b>REDDITI DIVERSI (es.: capital gain)</b>	<b>Aliquota sino al 31/12/11</b>	<b>Aliquota dal 01/01/2012</b>
Titoli di stato ed equiparati e sovranazionali	12,50%	20% su imponibile del 62,50% *
Titoli di stato white list (DM 04/09/1996)	12,50%	20% su imponibile del 62,50% *
Titoli di stato emessi dagli stati diversi dai precedenti e obblig. dei grandi emittenti (banche e soc. quot.)	12,50%	20,00%
Obbligazioni private italiane (a prescindere durata e tasso)	12,50%	20,00%
Partecipazioni non qualificate italiane	12,50%	20,00%
Fondi immobiliari italiani	12,50%	20,00%
Sicav italiane e Sicav comunitarie armonizzate e non armonizz equiparati	12,50%	20,00%
Altre Sicav estere	12,50%	20,00%
Derivati	12,50%	20,00%

\* L'aliquota del 20% viene applicata su un imponibile ridotto, costituito dal 62,50% della plusvalenza/ minusvalenza, per realizzare una tassazione effettiva del 12,50% e neutralizzare quindi l'incremento dell'aliquota nominale di 7,5 punti percentuali (dal 12.5% al 20%).

#### **In base a quali criteri si applica la nuova aliquota?**

Le nuove aliquote sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012, con regole particolari di passaggio dalle vecchie aliquote a quelle nuove. In sintesi, riportiamo di seguito i criteri a cui occorre fare riferimento:

In generale, la nuova aliquota si applica ai redditi di capitale (ad esempio interessi) **maturati** a

decorrenza dal 1° gennaio 2012 ed ai redditi diversi di natura finanziaria (c.d. capital gain ad esempio derivanti dalla vendita/rimborso di titoli) **realizzati** da tale data. Tali termini possono variare a seconda della tipologia dei rapporti in essere.

Vi sono tuttavia talune eccezioni, le più significative sono:

1. per i dividendi vale il momento di percezione, con la conseguenza che quelli incassati dall'1/1/2012 vengono assoggettati alla ritenuta del 20%
2. per i redditi di capitale delle obbligazioni soggette al D.lgs 239/96 (ad esempio i prestiti obbligazionari emessi dalle banche) vale ancora il criterio della maturazione.

### **Ho delle obbligazioni in portafoglio, cosa cambia?**

Il passaggio all'aliquota del 20% avviene attraverso un particolare regime transitorio che pone sull'intermediario finanziario l'obbligo di effettuare, nei confronti del possessore delle obbligazioni, il contestuale addebito dell'imposta vigente sino al 31/12/2011 (p.e. 12,50%) e accredito del 20% sugli interessi maturati a tale data (cosiddetta “**normalizzazione**”).

In sostanza, i redditi di capitale (cedole, “scarti d'emissione”) in corso di maturazione alla data del 31/12/2011 vengono assoggettati, alla data della corrisponsione, alla nuova aliquota del 20% per la sola parte maturanda dal 01/01/2012, mantenendo ferma l'aliquota previgente per la quota già maturata.

A titolo esemplificativo:

- per le obbligazioni, titoli di Stato estero non “white list”, obbligazioni domestiche e estere con scadenza superiore ai 18 mesi si procede con le seguenti operazioni in conto corrente con valuta 31/12/2011: accredito del 7,50% (addebito del 12,50% /accredito del 20,00%) sul maturato al 31/12/2011
- per le obbligazioni titoli atipici, obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, si procede con le seguenti operazioni in conto corrente con valuta 31/12/2011: addebito del 7% (addebito del 27,00% /accredito del 20%) sul maturato al 31/12/2011.

Questa procedura è definita di “**normalizzazione**” ed è finalizzata a compensare la maggiore o minore tassazione applicata a partire dal 01/01/2012 in modo tale che quanto maturato al 31/12/2011 sia tassato con la l'aliquota previgente (12,50% o 27%), mentre quanto maturato dal 01/01/2012 in poi sia tassato con la nuova aliquota (20%).

Si informa che la “normalizzazione”, verrà effettuata nel mese di gennaio 2012 sulla base dei titoli della specie posseduti al 31/12/2011 e troverà evidenza in apposite scritture nel relativo e/c di conto corrente.

- Importante

Se si possiedono in dossier titoli: Obbligazioni titoli pubblici dello Stato italiano (BOT, CCT,CTZ,BTP,BTPI), Obbligazioni titoli pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali italiane), Obbligazioni titoli di Stato estero in white list e di organismi internazionali:

**Non verrà disposta alcuna operazione, perché la ritenuta (su redditi di capitale e redditi diversi) rimane invariata al 12,50%.**

**Ho delle obbligazioni in portafoglio e ho ricevuto l'accredito della cedola in gennaio 2012 tassata al 20%, cosa è cambiato?**

Al momento del pagamento (la discriminante per l'attribuzione della diversa aliquota è la data dello stacco, e non la data valuta) sulla cedola è stata determinata un'unica ritenuta su tutto il periodo di maturazione (20%).

La procedura di normalizzazione (descritta nella FAQ precedente) verrà effettuata nel mese di gennaio 2012 sulla base dei titoli posseduti al 31/12/2011 e troverà evidenza in apposite scritture nel relativo e/c di conto corrente:

- per le obbligazioni, titoli di Stato estero non “white list”, obbligazioni domestiche e estere con scadenza superiore ai 18 mesi si procede con le seguenti operazioni in conto corrente con valuta 31/12/2011: accredito del 7,50% (addebito del 12,50% /accredito del 20,00%) sul maturato al 31/12/2011
- per le obbligazioni titoli atipici, obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, si procede con le seguenti operazioni in conto corrente con valuta 31/12/2011: addebito del 7% (addebito del 27,00% /accredito del 20%) sul maturato al 31/12/2011

### **Cosa si intende per affrancamento ai fini fiscali dei valori dei titoli posseduti al 31/12/2011 e fino a quando si può esercitare?**

La norma prevede un regime opzionale di **allineamento dei valori** degli strumenti finanziari ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, in base al quale il contribuente può decidere di **affrancare** i valori di tutti gli strumenti finanziari in portafoglio al 31/12/2011 nonché alla data dell'esercizio dell'opzione, versando l'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati sino alla medesima data, simulando ai soli fini fiscali un'operazione di cessione (procedura di affrancamento).

L'allineamento riguarda solo i rapporti in regime di **risparmio amministrato e dichiarativo**.

L'opzione:

- deve riguardare **tutti gli strumenti finanziari posseduti nel regime del risparmio amministrato** ovvero tutti gli strumenti finanziari posseduti nel regime della dichiarazione
- comporta che siano allineati anche i valori delle quote di OICR nazionali e di quelli comunitari o situati in Stati SEE white list «armonizzati».

L'esercizio dell'opzione:

1. in regime «**amministrato**»: deve essere esercitata entro il **31 marzo 2012**, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario, da inviare tramite fax firmato al nr 0274874921 e prevede che l'imposta sostitutiva debba essere conteggiata e versata dagli intermediari **entro il 16 maggio 2012**.
2. in regime «**dichiarativo**»: è effettuata in sede di dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 2011; prevede che l'imposta sostitutiva debba essere corrisposta in occasione del versamento del saldo IRPEF per il 2011.

Le eventuali **minusvalenze nette** (cioè quelle che residuano dopo la compensazione con le analoghe plusvalenze) che originano dall'affrancamento **possono essere utilizzate per la quota parte del 62,50%**, entro 4 anni.

### **Cosa avviene delle minusvalenze realizzate fino al 31.12.2011?**

Le **minusvalenze**, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Tuir realizzate fino al 31/12/2011, a partire dal 1° gennaio 2012, **sono portate in deduzione** dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati a nuovo, **per una quota pari al 62,50%** del loro ammontare, fermo restando il limite temporale di riportabilità (entro il quarto anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). La norma evita in tal modo che minusvalenze realizzate prima del 1° gennaio 2012 (con aliquota del 12,50%) possano essere utilizzate a scomputo di plusvalenze realizzate successivamente, soggette a tassazione con aliquota del 20%.

La quota del 62,50% rappresenta il rapporto tra la vecchia aliquota (12,50%) e la nuova aliquota

(20%) e pertanto l'allineamento dei vecchi imponibili avviene conteggiandoli nella percentuale del 62,50%.

**I titoli acquistati dall'1/1/2012, potranno comunque rientrare nell'affrancamento?**

No, l'opzione per l'affrancamento riguarda solo i titoli posseduti al 31/12/2011.

**Quali sono le eccezioni al cambio di aliquota?**

I titoli per i quali le previste modifiche normative non avranno effetto sono quelli riportati in premessa (v. titoli di Stato ed equiparati etc. ...). In particolare, la norma prevede per tali fattispecie che:

- per i **redditi di capitale** maturati dal 1° gennaio 2012, resta ferma l'aliquota del 12,50% (v. D.Lgs. n. 239/96)
- per i **redditi diversi** percepiti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota di tassazione passa dall'attuale 12,50% al 20%. Per i titoli di specie tuttavia tale ultima aliquota verrà applicata su un imponibile ridotto, costituito dal 62,50% della plusvalenza/minusvalenza, realizzando in tal modo una tassazione effettiva del 12,50% e neutralizzando quindi per il soggetto percettore l'incremento dell'aliquota nominale di 7,5 punti percentuali.

(Le FAQ, predisposte a titolo meramente esemplificativo, tengono conto esclusivamente della normativa ad oggi vigente, rinviando a successive modifiche/integrazioni che dovessero intervenire a seguito degli attesi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.)